



## CITTA' DI TORINO

### **OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ESPOSIZIONE E VENDITA SU AREE PUBBLICHE DA PARTE DI OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE N. 58 DEL 18 MAGGIO 2020**

Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020, che consente, dal 20 maggio 2020, la riapertura dei mercati, anche nella componente non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative elaborate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

Attesa la necessità di individuare le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sulle aree pubbliche ove si esercita l'esposizione e la vendita di manufatti, in considerazione della loro localizzazione, delle caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, della maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nelle predette aree

### **SI DISPONE**

Che è consentito lo svolgimento dell'attività di esposizione e vendita degli Operatori/trici del Proprio Ingegno su area pubblica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

#### **1. DISPOSIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE AREE PUBBLICHE**

Ogni operatore/trice occuperà la postazione indicata nella concessione di occupazione di suolo pubblico posseduta.

L'operatore/trice su aree pubbliche prima dell'accesso alla propria postazione di vendita si sottoporrà autonomamente al controllo della temperatura corporea. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5° l'operatore/trice dovrà astenersi dal posizionarsi. Gli organi di controllo potranno richiedere la compilazione di apposita autocertificazione.

Durante le attività di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione del banco, l'operatore/trice dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri/e venditori/trici ed è comunque sempre tenuto/a ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti).

In caso di impossibilità di mantenere una distanza di almeno un metro tra le strutture adiacenti occorre isolare i banchi estendendo (attraverso l'apposizione di teli antipioggia laterali) le pareti laterali del banco, in modo tale che sia presente una barriera fisica tra loro.

Durante l'attività di vendita è obbligatorio l'uso delle mascherine e dei guanti. L'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.

Se presso la postazione di vendita oltre al/la titolare sono presenti familiari e/o coadiuvanti, il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anti contagio per i/le lavoratori/trici dipendenti.

Gli/Le operatori/trici, in caso di vendita di abbigliamento, dovranno mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente se il/la cliente desidera scegliere in autonomia, toccandola, la merce. In caso di vendita di beni usati è obbligatoria la igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Durante la fase di vendita, che dovrà essere effettuata solamente lungo il fronte del banco, va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore/trice e cliente. A tal proposito, dovrà essere effettuata la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza. Ogni operatore/trice potrà trovarsi a servire simultaneamente un numero massimo di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza, sia frontale che laterale rispetto ad altri clienti.

E' vietato servire i cittadini che non utilizzano mascherine.

E' dovere del/la titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico effettuare la pulizia e l'igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di esposizione/vendita.

E' dovere del/la titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani.

I/Le clienti devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie (mascherina). L'uso dei guanti è obbligatorio per l'acquisto di capi di abbigliamento se si desidera scegliere, toccandola, la merce.

Se il pagamento viene effettuato in contante, si dovranno utilizzare sistemi per evitare contatti diretti.

Se il pagamento viene effettuato tramite POS portatile, l'operatore/trice provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione.

E' vietata qualsiasi forma di assembramento

Qualora si verificano situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanitarie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto prevede il presente provvedimento, gli/le operatori/trici inadempienti possono essere immediatamente allontanati e la concessione sarà sospesa.

L'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.

Gli/Le operatori/trici dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità.

L'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai.

Si richiama l'osservanza delle disposizioni della circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 3794 del 12 marzo 2014;

In caso di area delimitata dovranno essere rispettate, per quanto applicabili, le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura. Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone.

## **2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI AREA PUBBLICA**

### **A. POSTEGGI ISOLATI O.P.I.**

L'esercizio dell'attività è ammesso nelle giornate e negli orari indicati nel provvedimento di concessione di occupazione suolo pubblico ed è subordinato al contingentamento della permanenza

della clientela al banco di vendita, attraverso l'apposizione a cura dell'operatore/trice di paletti mobili a catenella (o con altre forme di delimitazione parimenti efficaci) che garantiscano l'entrata in un punto e l'uscita nell'altro, inquadrando lo spazio della postazione come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta), sempre rispettando la distanza sociale di metri 1 dall'altro e nel il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

Le postazioni assegnate in aree ad alta densità di esercizi commerciali e/o di somministrazione dovranno essere riposizionate, previo accordo condiviso tra l'operatore e il competente ufficio della Città, nei casi in cui in applicazione delle disposizioni della Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2020 01121/016 del 18/05/2020 “Misure per il rilancio della città, piano straordinario di occupazione di suolo pubblico. Approvazione” gli esercenti in sede fissa si avvalgano della possibilità di utilizzo delle aree prospicienti i propri negozi secondo le modalità della disciplina straordinaria e temporanea prevista.

## **B. MERCATINI O.P.I.**

Per i mercatini degli/le operatori/trici del proprio ingegno che prevedono un numero di postazioni inferiore o pari a 20 è sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'assegnatario/a della postazione come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza, e predisponendo un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

Per i mercatini che prevedono un numero di postazioni superiore a 20 dovranno essere elaborati, a cura dei soggetti attuatori, adeguati dispositivi organizzativi che garantiscano modalità di regolamentazione efficace dell'afflusso degli utenti, con applicazione del contingentamento della clientela in caso di sovraffollamento dell'area di mercato.

Sino ad espressa approvazione del dispositivo elaborato nei termini anzi precisati detti mercatini non possono essere autorizzati.

### **SI AVVERTE**

che qualora venisse riscontrata una difforme gestione del mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale si procederà, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie di legge, ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione da 5 a 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33.

Per l'annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Torino,

**IL DIRIGENTE**  
**AREA EVENTI DELLA CITTA'**

Dott. Gaetano Noè

**L'ASSESSORE**  
**COMPETENTE IN MATERIA**  
**DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO (OPI)**  
Dott. Marco Giusta